

DELIBERA N. 349/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 7 S.R.L. (FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE “È TV FRIULI”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (Programmi “*Rubriche. Oltre l’economia. Sanità*” e “*Rubriche. Sicurezza*”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito “*Codice di autoregolamentazione*”;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15

settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2021 (prot. n. 0383076) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva *“È Tv Friuli”* della società Rete 7 S.r.l. a seguito della segnalazione del Signor Vincenzo Trametta avente ad oggetto la *“trasmissione di messaggi autogestiti a pagamento in periodo elettorale (MAP) da parte dell'emittente, senza che la stessa abbia prima provveduto a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi”* e *“la messa in onda di due programmi a carattere informativo, diffusi dall'emittente i giorni 14 e 15 settembre 2021, dove il ruolo di conduttori/intervistatori sarebbe stato svolto da due candidati al Consiglio comunale di Pordenone”*, Luciano Clarizia e Flavio Caramia, sostenitori del candidato Sindaco Alessandro Ciriani. Al riguardo, il Comitato regionale competente, dopo aver chiesto in data 24 settembre 2021 le controdeduzioni *“ai sensi dell'art. 10, co. 2 della L. 22-2-2000 n. 28 e degli artt. 25, co. 1, lett. b) e 26, co. 10 della delibera Agcom n. 265/21/CONS, per la presunta violazione dell'art. 15, commi 3 e 9 e dell'art. 17, comma 3, della delibera Agcom n. 265/21/CONS”*, nonché *“copia delle registrazioni dei due programmi informativi e copia della registrazione della messa in onda dell'avviso prodromico alla diffusione dei MAP”*, ha proposto l'adozione di un provvedimento di archiviazione, sia per i messaggi autogestiti a pagamento *“per decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 26, comma 1 della delibera n. 265/21/CONS”* e *“perché all'esito del procedimento istruttorio la violazione è risultata insussistente”*, che relativamente ai programmi informativi per effetto della condotta dichiarata dall'emittente televisiva e ritenuta a titolo di adeguamento spontaneo;

ESAMINATE le due note del 27 settembre 2021 con le quali la società Rete 7 S.r.l. ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato regionale, rappresentando che:

- *la messa in onda del primo MAP [è] avvenuta il 17 settembre” [e] preventivamente [è stato] sospeso ogni MAP”*; comunque sono stati *“trasmessi cartelli audio visivi dal 9 settembre 2021, ad oggi ancora in onda”* ed inviata la registrazione dell’avviso per i MAP del 10 settembre 2021;
- *dopo l’invio delle registrazioni riguardanti i due programmi informativi del 14 e 15 settembre 2021, condotti da due candidati al Comune di Pordenone “comunicava di voler riequilibrare la presenza dei due candidati concedendo analoghi spazi ai candidati sindaci al Comune di Pordenone delle altre coalizioni” per “modifica[re] sostanzialmente quanto affermato nella prima integrazione, dichiarando la volontà di invitare i rappresentanti delle liste concorrenti a quelle di Alessandro Ciriani, rappresentate in alcuni programmi da Luciano Clarizia e Flavio Caramia, per trasmissioni a carattere informativo, che tratteranno le medesime tematiche (sanità e sicurezza). La durata di tali trasmissioni sarà di 20 minuti e la messa in onda è prevista venerdì 01/10/2021 a partire dalle ore 20.10”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000 e dell’art. 2, comma 1, *lett. d*), del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per «messaggio politico autogestito a pagamento», *“ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”*, in particolare, quanto al caso di specie, dell’articolo 6, comma 2, alla stregua del quale *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi”*, come attuato dall’articolo 15, commi 3 e 9 della delibera 265/21/CONS per la competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO che - secondo gli accertamenti del competente Comitato regionale - *“in merito alla diffusione di MAP antecedenti la prima pubblicazione dell’avviso [è stata fornita prova da parte della società] di aver trasmesso il primo avviso in data 9 settembre 2021, anche se la registrazione fornita riporta la data del 10 settembre [per cui] non corrisponde al vero quanto affermato dal segnalante, ovvero che l’emittente stia attualmente trasmettendo MAP senza aver provveduto a darne preventiva notizia. [...] Anche nell’ipotesi, non specificata dal segnalante, che l’emittente abbia diffuso MAP prima del 10 settembre 2021 (ma l’emittente sostiene di aver trasmesso il primo MAP solo il 17 settembre), si evidenzia come tale, eventuale, violazione, non sia più procedibile ai sensi dell’art. 26, comma 1: “(...) Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto”. Nel caso in esame, il termine ultimo sarebbe stato il 20 settembre, mentre la segnalazione è stata formalizzata il 23 settembre. [...] Ad ogni modo, dalla visione della registrazione [appare come] il cartello diffuso [...] nella sostanza soddisfa l’obbligo di rendere pubblico*

l'intendimento dell'emittente alla diffusione di messaggi politici a pagamento ed indichi, contestualmente, un recapito utile per i successivi contatti”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come *“un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 17, terzo comma, della delibera n. 265/21/CONS secondo il quale *“In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;*

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*" e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 17 della delibera n. 265/21/CONS;

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli articoli 4 del *Codice di autoregolamentazione* - a norma del quale nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto - e del citato articolo 11-*quater* si deduce l'estensione alle emittenti locali del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo il quale "*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*";

CONSIDERATO che la presenza dei Signori Luciano Clarizia e Flavio Caramania, entrambi candidati consiglieri comunali nel rinnovo del Comune di Pordenone in qualità di conduttori/intervistatori nei programmi televisivi rispettivamente del 14 settembre 2021 dal titolo "*Rubriche. Oltre l'economia. Sanità*", ore 20.10 e del 15 settembre seguente, ore 20.08, dal titolo "*Rubriche. Sicurezza*", della durata di circa venti minuti ciascuno, contravviene alla disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 3 della delibera n. 265/21/CONS, recante "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*", anche alla luce di quanto

previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo cui negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale “*la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni*”, inteso quale canone interpretativo della citata normativa nazionale e regolamentare in materia, con ciò intendendo che la *ratio* di quel divieto sottintenda che la presenza in trasmissione, tra gli altri, di candidati integri per sé una espressione di preferenza di voto, e quindi costituisca in *re ipsa* violazione della disposizione della 28/00 e del regolamento;

RILEVATO che dagli accertamenti istruttori del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia relativi al caso di specie risulta quanto segue:

- *il rimedio proposto dalla Società [...] quale forma di adeguamento spontaneo per riequilibrare la sovraesposizione dei due candidati, pur muovendosi nella giusta direzione del “riequilibrio”, dimostrando in tal modo la volontà della Società di correggere la presunta violazione contestata, non appare compiutamente idoneo e conforme al quadro legislativo e regolamentare, in quanto la presenza di ulteriori candidati in programmi a carattere informativo, senza alcuna correlazione all'attualità e alla cronaca che ne giustifichi la presenza, potrebbe costituire una nuova violazione del [...] divieto;*

- *d'altra parte, la presenza di candidati in rappresentanza delle altre liste in competizione, all'interno di un apposito contenitore di comunicazione politica, non potrebbe essere considerata una misura compensativa per una violazione avvenuta in un contesto informativo, considerate le sostanziali differenze tra le due tipologie, ancora più accentuate, a livello locale, dall'entrata in vigore del Codice di Autoregolamentazione. A tal proposito, l'assenza di un divieto esplicito, in capo alle emittenti locali, in merito alla presenza di soggetti politici al di fuori dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti, rende più praticabile la forma di adeguamento, da ultimo, proposta dall'emittente, in quanto perlomeno in linea con l'obbligo, nel contesto di un programma di informazione, di trattare in maniera analoga situazioni analoghe (nel caso di specie, l'adeguamento compensativo proposto dalla Società si sostanzierebbe in un confronto su tematiche di attualità quali la sanità e la sicurezza);*

RITENUTO di condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la segnalazione relativa ai messaggi autogestiti a pagamento e di disporre l'archiviazione degli atti;

RITENUTO tuttavia, di non poter considerare, alla luce dell'istruttoria del Comitato regionale competente, quale forma di adeguamento spontaneo – come dichiarato dall'emittente televisiva in questione – l'invito dei “*rappresentanti delle liste*

concorrenti a quelle di Alessandro Ciriani, rappresentate in alcuni programmi da Luciano Clarizia e Flavio Caramia, per trasmissione a carattere informativo, che tratteranno le medesime tematiche (sanità e sicurezza)” e con “durata di tali trasmissioni [...] di 20 minuti [la cui] messa in onda è prevista venerdì 01/10/2021 a partire dalle ore 20.10”, atteso che - come rappresentato dal competente Comitato regionale - “la presenza di ulteriori candidati in programmi a carattere informativo, senza alcuna correlazione all’attualità e alla cronaca che ne giustifichi la presenza, potrebbe costituire una nuova violazione del [...] divieto”;

RITENUTO, peraltro, di non condividere al riguardo le conclusioni del Comitato regionale competente, in quanto il citato divieto sancito dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 28 del 2000 si estende alle emittenti locali per effetto del combinato disposto degli articoli 4 del codice di autoregolamentazione e dell’articolo 11-*quater* della legge medesima;

RITENUTO, pertanto, che detta fattispecie oggetto di segnalazione integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l’emittente televisiva in ambito locale “È Tv Friuli”, degli artt. 10 e 11-*quater*, della legge n. 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che “l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti”;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

alla società Rete 7 S.r.l., esercente l’emittente televisiva in ambito locale “È Tv Friuli”, in relazione alla violazione commessa nella trasmissione del 14 settembre 2021 dal titolo “*Rubriche. Oltre l’economia. Sanità*”, ore 20.10 e in quella del 15 settembre seguente dal titolo “*Rubriche. Sicurezza*”, ore 20.08, per la presenza rispettivamente dei conduttori/intervistatori Luciano Clarizia e Flavio Caramania, entrambi candidati consiglieri di Pordenone durante le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, la diffusione, nelle prime trasmissioni utili, di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, cui sia assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali a quelle oggetto di accertamento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli” all’indirizzo di

posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'emittente televisiva "È Tv Friuli" e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba